

DECRETO RETTORALE N. 3710

UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, con il quale è stato emanato lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria, e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il decreto rettorale n. 770 del 20 marzo 2003 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea in Scienza dei Materiali (Classe 25);
- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali;
- Visto il decreto direttoriale n. 61 del 10 giugno 2007 – Definizione dei requisiti di trasparenza e delle condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati, relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;
- Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale sono state emanate le linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, in applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- Visto il D.M. n. 544 del 31 ottobre 2007 – Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- Visto il decreto rettorale n. 1465 del 22 maggio 2008 con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo, in applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- Visto il decreto rettorale n. 1241 del 14 maggio 2009 con il quale si è proceduto alla trasformazione del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali (Classe 25) in Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie (L-30) ai sensi del D.M. 270/2004;
- Visto il verbale del 16 settembre 2009 con il quale il Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali ha espresso parere favorevole sulle modifiche al Regolamento didattico del Corso di laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie (L-30), proposte dal Corso di studio;
- Visto il verbale n. 1 del 23 novembre 2009 con il quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche al predetto Regolamento;

DECRETA

Il D.R. n. 770 del 20 marzo 2003 è così modificato:

DECRETO RETTORALE N. 3710

Art. 1 – Valore ed efficacia del Regolamento didattico del corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie

1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali del 16 Settembre 2009 in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento e delle disposizioni di legge vigenti, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".

2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli 1-28 e disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie. La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.

Art. 2 – Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie

a. Consiglio unificato

All'organizzazione complessiva del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie provvede il Consiglio Unificato composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie e al Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali, nonché dal personale tecnico-amministrativo ivi eletto e dai rappresentanti degli studenti eletti, iscritti ai corsi di laurea.

b. obiettivi

1. Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie rientra nella classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30 del DM 270/04). La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

2. Attraverso un percorso fortemente interdisciplinare tra la fisica e la chimica, il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie intende dare, innanzitutto, una solida formazione di base nel campo della Scienza dei Materiali, che permetta di comprendere le caratteristiche fondamentali dei materiali esistenti. Inoltre, il Corso si prefigge di fornire:

- competenze per le applicazioni di materiali, anche innovativi, nei laboratori di ricerca o di produzione industriale;
- competenze per la messa a punto di nuove tecniche e l'utilizzo di tecniche standard di laboratorio per la sintesi, il controllo, la caratterizzazione, l'analisi e la qualificazione dei materiali anche innovativi o utilizzabili per le nanotecnologie;
- competenze specifiche per l'utilizzo e l'implementazione di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;
- competenze per l'utilizzo, con valutazione critica, delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, la trasmissione e l'elaborazione di dati relativi alle proprietà dei materiali, anche innovativi e per le nanotecnologie.

Il percorso formativo si articola come segue:

- I primi tre semestri sono utilizzati per fornire le basi della matematica (calcolo differenziale ed integrale, geometria e algebra lineare), della fisica (metodo sperimentale e teoria degli errori, meccanica, termodinamica, elettromagnetismo), della chimica (generale ed inorganica, organica, principi di chimica fisica); verranno anche erogati un modulo di introduzione all'informatica ed uno di base della lingua inglese.
- Nel quarto e quinto semestre, oltre ad alcuni corsi di approfondimento (di lingua inglese, di chimica inorganica e di matematica avanzata per la scienza dei materiali), verranno erogati i corsi dedicati alle onde elettromagnetiche e all'ottica (con particolare attenzione all'interazione della luce con i materiali), alla meccanica dei fluidi, alla fisica moderna ed alla meccanica quantistica, nonché ai fondamenti fisici e chimici della scienza dei materiali. Negli stessi semestri, lo studente svolgerà anche attività formative da lui scelte autonomamente.
- L'ultimo semestre è dedicato ad un approfondimento della chimica fisica, all'elettronica, alla chimica dei materiali avanzati ed alla fisica dei materiali avanzati, con una particolare attenzione ai materiali innovativi e per le nanotecnologie, e si conclude con il tirocinio e la stesura di un elaborato per la prova finale.

DECRETO RETTORALE N. 3710

c. sbocchi professionali

I laureati in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie potranno: intraprendere gli studi per conseguire la laurea magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali; partecipare all'attività di centri di ricerca pubblici e privati, curando attività di modellizzazione e analisi e le relative implicazioni chimico-fisiche; svolgere attività professionali sia nell'ambito delle applicazioni tecnologiche a livello industriale, che nei laboratori di ricerca, di controllo e di analisi, anche nei settori dell'ambiente, del risparmio energetico e nella conservazione dei beni culturali.

ART. 3 - Attività formative.

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.

2. Le attività formative che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:

- corsi di insegnamento
- attività di tirocinio
- attività di progettazione interdisciplinare/laboratorio didattico di area
- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- corsi integrativi
- visite tecniche, viaggi di istruzione, escursioni ed attività di campo
- periodi di studio all'estero.

3. I corsi di studio devono comportare un numero di esami che non può superare il limite massimo di 20, stabilito dalla normativa vigente, e si sviluppano in due semestri; l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/15 settimane. I corsi sono tenuti, di norma, da docenti della Facoltà o, in alternativa, da supplenti (di altre Facoltà o di altri Atenei) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo). In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in non meno di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di quattro giorni alla settimana. I corsi che prevedono in aggiunta alle lezioni consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, e altre, possono regolare l'orario e il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio.

5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica.

6. Il Consiglio può proporre al Consiglio di Facoltà lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il Consiglio di Facoltà fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.

7. Il Consiglio può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio, è deliberata dal Consiglio di Facoltà.

DECRETO RETTORALE N. 3710

8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima deliberati dal Consiglio, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono demandati al Manifesto degli studi.

ART. 4 - Crediti formativi.

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.
2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento dei Corsi di Insegnamento o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3 ore di impegno dello studente, 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno dello studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
6. La Facoltà, su proposta del Consiglio, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per il corso di laurea Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie è di 30 crediti.
7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie è riportata nel Quadro Generale delle attività formative riportate nel Manifesto degli studi.

ART. 5 - Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale/quinquennale o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Facoltà su proposta del Consiglio e ratificato dal Senato Accademico, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
2. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie si richiedono le seguenti conoscenze: I fondamenti dell'algebra, la geometria elementare e la trigonometria, che saranno utilizzati come strumenti nella preparazione dello studente e che non verranno più insegnati nei corsi universitari.
3. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell'iscrizione, e consiste in un test i cui contenuti, la data e le modalità di svolgimento sono definiti annualmente nel bando di ammissione.

ART. 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico.

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali dei precedenti ordinamenti, che intendano passare al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie previsto dal nuovo ordinamento didattico di cui al DM 270/04, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.
2. La domanda, intesa a ottenere il passaggio di cui al punto precedente, deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio Unificato tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.

DECRETO RETTORALE N. 3710

3. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.
4. La tabella delle equipollenze degli insegnamenti o altre attività formative viene demandata al Manifesto degli studi. Il Consiglio può richiedere colloqui integrativi di programmi per esami già superati.
5. Eventuali crediti in esubero nel passaggio al nuovo ordinamento potranno, in tutto o in parte, essere riconosciuti successivamente nel Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali, sulla base di apposite delibere del Consiglio.

ART. 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.
3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio Unificato nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Corso di Laurea.

ART. 8 - Piani di studio e iscrizione agli insegnamenti.

1. All'atto dell'iscrizione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio statutario del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie.
2. Lo studente, al fine di conseguire il titolo di studio, può seguire il piano, o uno dei piani, di studio predisposti dal consiglio di corso di laurea o presentare un piano di studio individuale, purché conforme a quanto previsto da tale regolamento e nell'ambito delle attività formative offerte.
3. Lo studente regolarmente in corso o non regolarmente in corso (di cui al successivo Art. 24) può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.
4. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.
5. Agli studenti del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 120 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curriculari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale all'atto dell'iscrizione. L'inserimento degli insegnamenti deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.
6. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo i piani di studio individuali devono essere presentati al Consiglio Unificato entro il 31 ottobre. Essi vengono approvati dal Consiglio e trasmessi all'area didattica non oltre il 30 novembre.

ART. 9 - Propedeuticità.

DECRETO RETTORALE N. 3710

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie sono riportate nel Manifesto degli studi. Eventuali modifiche negli anni successivi sono deliberate dal Consiglio in sede di approvazione del Manifesto.

ART. 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie e trasferimenti da altri Atenei.

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio Unificato, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato l'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'Articolo 5 del presente Regolamento. Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe L-30, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

2. Alla domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie da altro Ateneo deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio Unificato tra il 1° giugno e il 10 settembre. Il Consiglio Unificato accetterà le domande di passaggio e di trasferimento nel limite dei posti disponibili all'anno di corso di iscrizione dello studente.

4. Il passaggio da Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie di studenti iscritti al primo anno, nel limite dei posti dichiarati disponibili dall'Area Didattica a seguito delle procedure di immatricolazione, è consentito anche anteriormente al 1° giugno. La richiesta di passaggio deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo. Relativamente alle richieste di trasferimento da altro ateneo, il Consiglio di Corso di Studio dovrà esprimersi entro il dieci ottobre e lo studente al quale è stato concesso il nulla osta dovrà presentare o far pervenire all'area didattica il foglio di congedo e perfezionare l'iscrizione di norma entro il 15 ottobre.

ART. 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie e il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

2. Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Consiglio Unificato tra il 1° giugno e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio dovrà essere emanata entro il 10 ottobre.

DECRETO RETTORALE N. 3710

4. Il Consiglio delibera circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento.

ART. 12 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Al fine del conseguimento della Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie è obbligatoria la conoscenza della lingua inglese. Tale conoscenza viene accertata mediante prove certificate attraverso il superamento dell'esame/i previsto dal manifesto degli studi.

ART. 13 – Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione al corso di laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie, e abbia interesse ad accedere all'attività didattica dell'Università per motivi di aggiornamento culturale e professionale, o al fine di acquisire i requisiti curriculari necessari all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale della facoltà di Scienze, può chiedere l'iscrizione ad una o più attività formative specifiche.
2. L'istanza deve essere presentata entro e non oltre due settimane dall'inizio dei corsi di insegnamento che si intendono seguire e la sua accettazione è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio Unificato.
3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. E' altresì diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di studio.
4. L'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a singole attività formative verrà indicato annualmente nel decreto rettorale relativo alle tasse e ai contributi.
5. L'iscrizione alle singole attività formative è incompatibile con l'iscrizione al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie.

ART. 14 - Verifiche del profitto.

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento. L'accertamento del profitto è individuale.
3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superato".
4. Per gli insegnamenti la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta o pratica, in forma orale, o in forma scritta o pratica e orale. La prova scritta, in quest'ultimo caso, non può essere esclusivamente costituita da test a risposta multipla. Se tale prova risulta superata, lo studente può comunque chiedere di sostenere l'orale.
5. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni, attività di laboratorio e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile di tali attività formative, purché incaricato dal docente del corso.
6. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione esaminatrice, dalla lode.
7. La registrazione degli esami di profitto può avvenire anche con l'utilizzo di strumenti informatici, attraverso la firma digitale.
8. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.

DECRETO RETTORALE N. 3710

9. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
10. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 26 del presente Regolamento.
11. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.
12. Gli appelli di esame sono tenuti alla fine di ogni semestre. Gli appelli di esame di recupero di entrambi i semestri sono compresi tra la metà di luglio e il mese di settembre.
13. Gli appelli relativi a insegnamenti dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.
14. Di norma, alla fine di ogni corso, tutti gli studenti, in regola con l'iscrizione e le relative tasse, ne sostengono l'esame. Per gli studenti che non raggiungano la sufficienza, possono essere organizzate attività didattiche di sostegno, nella forma di "tutoraggio"; questi studenti possono sostenere la prova di esame nelle previste sessioni di recupero. Nel caso siano previsti più appelli di esame alla fine di ogni semestre, gli studenti iscritti regolarmente in corso potranno partecipare ad uno solo degli appelli.
15. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
16. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.
17. Le modalità di verifica relative a ogni insegnamento e a ogni altra forma di attività didattica viene demandate al Manifesto degli studi.
18. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà comportare comunque un esito positivo della prova. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, nelle relative sessioni di recupero previste dal calendario degli esami.

ART. 15 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, le commissioni di accertamento del profitto sono costituite da tutti i docenti responsabili dei moduli che lo costituiscono; la valutazione è comunque unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente individuato dal Presidente del Consiglio. Nel caso l'insegnamento sia costituito da un solo modulo, la commissione sarà costituita oltre che dal docente responsabile del modulo da almeno un altro componente.
4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio della stessa Facoltà - sdoppiati o aventi la medesima denominazione e offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio.
5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea di una stessa Facoltà spetta al Preside di Facoltà.
6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.
7. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

DECRETO RETTORALE N. 3710

8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento; o a settore affine.
9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.
11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ART. 16 - Orientamento e tutorato.

1. Nel Corso di Laurea è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
2. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio, che può delegare tale compito a un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori membri del Consiglio.
3. Tra le attività di supporto di un docente-tutor per gli studenti sono comprese:
 - a) quelle relative all'"accoglienza", cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
 - b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
 - c) i corsi intensivi;
 - d) il supporto di un "*docente tutor*";
 - e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda:

- il punto c), il Consiglio può prevedere di attivare *corsi intensivi* di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.

- il punto d), l'istituzione della figura di un "*docente tutor*" ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti iscritti, a ciascuno studente è attribuito un "*docente tutor*" tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Consiglio Unificato. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal Presidente del Consiglio garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo e i ricercatori. Sono esentati da tale attività il Presidente del Consiglio ed eventualmente (su delibera del Consiglio) altri membri dello stesso che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea.

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

ART. 17 - Partecipazione a Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.

1. Il Consiglio, attraverso un'apposita commissione di tre membri (incluso il Presidente), esprime pareri sulle proposte progettuali dei "Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore" (IFTS), inoltrate da Enti e Consorzi proponenti, qualora presentino specifico riferimento alle discipline della scienza dei materiali.
2. La Commissione può in particolare esprimere parere sulla partecipazione attiva del Consiglio ai Corsi IFTS mediante propri membri, sia in qualità di rappresentanti dell'Università in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Corso IFTS, sia in qualità di docenti del corso stesso.

DECRETO RETTORALE N. 3710

3. La Commissione inoltre, sentiti i docenti di riferimento delle materie affini agli insegnamenti dei Corsi IFTS, stabilisce il numero massimo di CFU riconoscibili a studenti del Corso di Laurea che abbiano frequentato i Corsi IFTS, fissandone la ripartizione tra 'crediti formativi' (corrispondenti a insegnamenti particolari o a scelta) e crediti da attribuire ad attività di tirocinio.

ART. 18 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione, escursioni ed attività di campo

1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio può destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione, escursioni ed attività di campo a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.
2. Nel presentare la richiesta al Consiglio, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento e alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.

ART. 19 Attività seminariali.

1. Il Consiglio Unificato di norma programma attività seminariali per ogni anno accademico tenute da ricercatori interni e ricercatori sia nazionali che stranieri nonché da esperti nei settori di scienza dei materiali.
2. La partecipazione è fortemente consigliata e l'attiva partecipazione documentata potrà essere valutata dal consiglio per l'acquisizione di eventuali crediti formativi.

ART. 20 - Attività di tirocinio.

1. I "Tirocini Didattici Universitari" possono svolgersi presso Strutture Universitarie, oppure presso Enti pubblici o privati, Aziende, Studi professionali, Imprese e Industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione.
2. Per accedere alle attività di tirocinio previste dal suo piano di studio lo studente deve aver già acquisito almeno 120 crediti.
3. L'attività di tirocinio deve essere espletata, di norma, in un mese. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno studente.
4. Il tirocinio è assegnato allo studente che ne fa richiesta dal Presidente del Consiglio (che può designare per questo e per i successivi adempimenti un delegato permanente). Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Presidente del Consiglio e, nel caso di tirocinio svolto presso un Soggetto Ospitante esterno anche da un Tutor esterno designato dal Soggetto stesso.
5. A conclusione del tirocinio lo studente presenta al Presidente del Consiglio una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo. A tale relazione va allegata la valutazione sulle attività, espressa dal Tutor Accademico e dal Tutor esterno.
6. Elaborati, studi, analisi, effettuati durante il tirocinio possono essere oggetto della relazione da presentare per la prova finale.
7. I tirocini interni sono di norma effettuati all'interno dei laboratori di ricerca del Dipartimento di Fisica e/o presso altre strutture dell'ateneo adeguate per lo svolgimento di attività attinenti ai settori della scienza dei materiali.

ART. 21 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.

1. La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto, o di un progetto, o di una relazione tecnica sull'attività di tirocinio (ove questa sia prevista dall'ordinamento), nonché nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione.
2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

DECRETO RETTORALE N. 3710

3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

4. La votazione di partenza è data dalla media, pesata sul numero dei crediti, delle votazioni associate ai crediti fino al momento acquisiti, espressa come frazione di centodieci.

Per determinare il voto di laurea la Commissione aggiunge alla media un “bonus” massimo di 11 punti, la cui entità é determinata sulla base del curriculum globale del candidato, tenendo in particolare conto le lodi conseguite nei singoli esami, la durata del percorso degli studi e le relazioni dei docenti-tutors. Ai candidati che superano, in tal modo, la votazione di 110/110, la Commissione può, con decisione unanime, attribuire la lode.

5. La data di conferimento del titolo è quella della discussione della prova finale. La Facoltà può prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali.

6. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

Lo studente che intende sostenere la prova finale presenta domanda di ammissione sul sito internet dell'Area Didattica (www.segreterie.unical.it), nel rispetto delle scadenze pubblicate sul sito stesso.

7. La tesi di Laurea, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La tesi può essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

8. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il “relatore” che lo assiste nella preparazione della tesi. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il relatore è il “tutor accademico” del tirocinio.

9. Il relatore della tesi di Laurea è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

10. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

11. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto e una alla fine dell'anno solare.

12. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

13. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Preside di Facoltà su proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.

14. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.

15. Di norma, Presidente della Commissione è il Presidente del Consiglio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.

16. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.

17. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.

18. Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

ART. 22 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.

DECRETO RETTORALE N. 3710

1. Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
2. Per il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.
3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.
4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.
5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:
 - la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio;
 - il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

ART. 23 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.
3. Il Consiglio designa almeno un Docente delegato a curare i rapporti con le università convenzionate, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie, incluso l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.
4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti e una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.
5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera nella prima riunione utile, su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, e i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere, ritenute dal Consiglio comunque valide per la formazione dello studente, non siano previste nel piano di studio dello studente stesso, il Consiglio deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante apposita variazione del piano di studio, che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.
6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili alle attività formative contemplate nel Piano di studio dello studente, eventualmente modificato secondo il punto precedente.

DECRETO RETTORALE N. 3710

7. Lo studente può presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.
8. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla facoltà tabelle di equipollenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.
9. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio Socrates dell'Ateneo.
10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.
11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la formalizzazione della loro iscrizione, con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.
12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati dell'Area Didattica.
13. I professori di ruolo dei singoli Corsi di studio che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia uno statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreteria studenti, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà.

ART. 24 - Studenti “regolarmente in corso” e “non regolarmente in corso”

1. Gli studenti che abbiano superato con successo tutti gli obblighi formativi previsti dal piano di studio ufficiale del curriculum cui sono iscritti, sono considerati “regolarmente in corso” nell'anno accademico successivo. Gli studenti che non soddisfino tali condizioni vengono considerati “non regolarmente” in corso. In tal caso, entro il 31 ottobre (come previsto dall'art. 8 del presente regolamento) debbono presentare un piano di studio per l'anno accademico successivo concordato con il docente-tutor. In questo piano di studio, oltre ad inserire gli insegnamenti non superati, possono inserire insegnamenti previsti per l'anno accademico successivo, la cui frequenza sia compatibile, dal punto di vista della propedeuticità e della collocazione nell'orario delle lezioni. Tale piano di studio deve essere vistato dal docente-tutor ed approvato dal Consiglio Unificato.
2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente può anche decidere di iscriversi come "studente a tempo definito".
3. Gli studenti che non abbiano acquisito almeno 25 crediti alla fine del primo anno accademico, 60 crediti entro i primi due anni accademici e 95 crediti entro i primi tre anni accademici, perdono il diritto a continuare i loro studi nel corso di laurea con le modalità stabilite da questo regolamento. Essi possono comunque chiedere il passaggio ad altro corso di laurea o chiedere di passare allo status di "studente a tempo definito".

ART. 25 - Rinuncia agli studi e decadenza.

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare la domanda sul sito web dell'area didattica e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.
2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere la certificazione degli esami sostenuti.
3. La domanda intesa a ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.

DECRETO RETTORALE N. 3710

4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

ART. 26 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza.

1. La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria anche per gli studenti non a tempo pieno. La frequenza a tutte le altre attività di laboratorio, campo o comunque esercitative è obbligatoria, tuttavia, sono possono essere esentati dalle attività specifiche di laboratorio e di campo solo quegli studenti con documentati problemi di salute. Il mancato ottenimento delle presenze ritenute indispensabili comporta l'automatico obbligo alla ripetizione delle stesse secondo modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea.
2. Il docente accerta la frequenza con modalità che debbono essere adeguatamente pubblicizzate dal docente stesso all'inizio del corso. La firma di frequenza deve essere necessariamente rilasciata o negata alla fine del corso; nel caso in cui la firma venga negata, ciò dovrà essere adeguatamente motivato in termini di accertata e documentata mancata frequenza in base alle modalità rese pubbliche dal docente stesso all'inizio del corso
3. Per ottenere l'attestazione di frequenza di ogni singolo insegnamento è necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore complessive di lezioni.
4. Lo studente ha comunque diritto, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione, al rilascio da parte del docente di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso.

ART. 27 – Regolamenti didattici dei corsi di studio.

1. Il Consiglio Unificato, con una periodicità non superiore a 3 anni, realizza una revisione del regolamento didattico del corso di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
2. In occasione di tale revisione, il consiglio di corso di laurea verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti.
3. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

ART. 28 – Programmazione, coordinamento e verifica della qualità e dell'efficacia delle attività formative

1. Il corso di laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie si pone come prioritario l'obiettivo di favorire il conseguimento del titolo di studio entro la durata normale prevista dalla normativa vigente e dal presente regolamento e di ridurre il numero degli abbandoni.
2. La verifica del conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio dei singoli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto riguarda i processi di apprendimento degli studenti stessi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nel corso dei vari periodi didattici, a una non soddisfacente corrispondenza tra crediti assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei professori di ruolo o a difformità di impostazioni valutative dei professori di ruolo in ordine al profitto degli studenti. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Unificato provvede alla valutazione della qualità e alla verifica dei risultati delle attività formative dell'anno accademico precedente, comprese quelle relative al tutorato. I risultati di tale verifica sono presentati in un rapporto annuale, inviato alla Facoltà ed alla Commissione Didattica di Ateneo, diretto a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi di difficoltà e suggerendo i possibili rimedi.

DECRETO RETTORALE N. 3710

ALLEGATO 1

Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie (L-30, DM 270):
Organizzazione temporale degli insegnamenti

Attività Formative	1° anno					
	1° semestre			2° semestre		
Di base	Analisi Matematica I(*)	MAT/05	10	Meccanica Sperimentale B (*^)	FIS/01	10
	Geometria (*)	MAT/03	10	Chimica Generale ed Inorganica con Lab	CHIM/03	10
	Meccanica Sperimentale A (*^)	FIS/01	5			
	Informatica (*)	INF/01	5			
Caratterizzanti				Termodinamica e Laboratorio (*)	FIS/01	5
Conosc. Ling.				Inglese I		5
Totale cfu			30			30

Attività Formative	2° anno					
	1° semestre			2° semestre		
Di base	Analisi Matematica II (*^)	MAT/05	5	Metodi Fisico-Matematici per la Scienza dei Materiali	FIS/02	5
Caratterizzanti	Proprietà Elettromagnetiche dei Materiali (parte A)	FIS/03	5	Onde e.m. ed Ottica	FIS/01	5
	Proprietà Elettromagnetiche dei Materiali (parte B)	FIS/07	5	Meccanica dei Fluidi (*)	FIS/03	5
Affini ed integrative	Chimica Organica con Lab	CHIM/06	10			
	Chim Inorganica	CHIM/03	5			
Altre attività				Corso a scelta		10
Conosc. Ling.				Inglese II		5
Totale cfu			30			30

Attività Formative	3° anno					
	1° semestre			2° semestre		
Caratterizzanti	Meccanica quantistica I (*)	FIS/02	10	Fisica dei Materiali B	FIS/03	5
	Fisica dei Materiali A	FIS/03	5			
	Elettronica (*^)	FIS/01	5			
Affini ed integrative				Chimica Fisica	CHIM/02	10
	Chimica dei Materiali A	CHIM/03	5	Chimica dei Materiali B	CHIM/03	5
Altre attività						
	Corso a scelta		5			

DECRETO RETTORALE N. 3710

				Tirocinio		7
				Prova finale		3
Totale cfu			30			30

Note:

(*): Totalmente in Comune con L30 - Scienze Fisiche

(*^): Parzialmente in Comune con L30 - Scienze Fisiche

I moduli indicati con A e B appartengono allo stesso Corso

ALLEGATO 2

Tabella delle equipollenze degli Insegnamenti DM 509 - DM 270

SCI. MAT. INNOV. NANOTEC. (DM 270)	SCIENZA DEI MATERIALI (DM 509)
Analisi Matematica I	Calcolo differenziale + Calcolo integrale
Geometria	Geometria + colloquio integrativo per 5 crediti
Meccanica Sperimentale A: Introduz. Met. Sperimentale (IMS) B: Meccanica	Introduzione al metodo sperimentale + Meccanica + Laboratorio di meccanica e termodinamica
Informatica	Introduzione all'informatica
Chimica Generale ed Inorganica con Laboratorio	Elementi di chimica generale + Equilibri in soluzione 1 + Equilibri in soluzione 2 + Laboratorio di chimica
Termodinamica e Laboratorio	Termodinamica e cinetica chimica
Inglese I	Inglese 1
Analisi Matematica II	NESSUNA CORRISPONDENZA
Proprietà Elettromagnetiche dei Materiali A: Fondamenti di Elettromagnetismo B: Elettromagnetismo dei Materiali	Elettricità e Magnetismo + Laboratorio di Fisica dei Materiali
Chimica Organica con Laboratorio	Introduzione alla chimica organica + Lab. di introduzione alla chimica organica + Reattività delle sostanze organiche + colloquio integrativo per 3 crediti
Chimica Inorganica	Chimica Inorganica
Metodi Fisco-Matematici per la Scienza dei Materiali	NESSUNA CORRISPONDENZA
Onde elettromagnetiche ed Ottica	NESSUNA CORRISPONDENZA
Meccanica dei Fluidi	Meccanica sei fluidi
Inglese II	NESSUNA CORRISPONDENZA
Meccanica quantistica I	Introduzione alla fisica quantistica + colloquio integrativo per 5 crediti
Fisica dei Materiali A: Atomi, Molecole e Solidi B: Fisica dei Materiali Tradiz. e Innovativi	Fisica dei Materiali + colloquio integrativo per parte B (5 crediti)
Elettronica	Tecniche e dispositivi elettronici
Chimica dei Materiali A: Chimica dei Materiali Tradizionali B: Chimica Materiali Innov. e Nanostr.	Chimica dello stato solido + colloquio integrativo per 5 crediti
Chimica Fisica	Teorie spettroscopiche + Tecniche spettroscopiche in fase liquida + Tecniche spettroscopiche in fase solida
Corsi a scelta	Elementi di biochimica Analisi numerica Organizzazione Aziendale

DECRETO RETTORALE N. 3710

	Chimica analitica Strutturistica chimica Cristalli liquidi Tecn. diagnostiche di superficie e di volume Tecnologia del vuoti e del freddo
--	---

Eventuali moduli del DM 509 convalidati come Corsi a scelta in sovrannumero per la laurea ai sensi del DM 270, potranno poi essere utilizzati per la Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali

30 dicembre 2009

II RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)

ET